



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 67 DEL 07.11.2022

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre alle ore 18:30, presso presso la solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione si è riunita il Consiglio comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

		Presenti	Assenti
1	MARONGIU ANNA PAOLA	X	
2	CADEDU MONICA	X	
3	TRUDU LEOPOLDO	X	
4	SERRELI CLAUDIA	X	
5	MAMELI MASSIMILIANO	X	
6	GIOI LIDIA	X	
7	GRIECO MARIO	X	
8	URRU MATTEO	X	
9	LITTERA LUCA	X	

		Presenti	Assenti
10	GALIMBERTI SILVIA	X	
11	CASSARO PAOLO	X	
12	MURONI ALESSANDRO	X	
13	GRUDINA ALBERTA	X	
14	ROMBI MARIA RITA	X	
15	COCCO ARNALDO	X	
16	VARGIU CRISTIAN	X	
17	DEIDDA MASSIMO	X	

Totale n. 17 0

Il Sindaco Anna Paola Marongiu constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Gianluca Cossu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Vengono, dal signor Presidente, nominati scrutatori i signori:

**ALESSANDRO MURONI
LUCA LITTERA
CRISTIAN VARGIU**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente procede con il terzo punto, proposta n.70 del 17/10/2022: “*Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica del “Nido d’Infanzia”, modalità di gestione e approvazione della relazione*”.

Sindaca riferisce che sono stati presentati due emendamenti, decisi in Commissione. Dà lettura del primo emendamento e dei relativi pareri tecnico-contabili, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Consigliere Littera spiega che l'emendamento aveva come fine quello del risparmio energetico, in modo da non intaccare le casse della ditta che gestirà il Nido, né i fondi di bilancio. Ovviamemente se non è accoglibile da un punto di vista tecnico dichiara di ritirarlo.

Consigliere Trudu sottolinea che l'idea era buona, però concorda sul ritiro, visti i pareri tecnici contrari, che possono essere superati con delle motivazioni tecniche.

Consigliere Cocco ritiene che anche non ci fossero i pareri negativi, rimane il fatto che nel contratto d'appalto in essere c'è che la società cooperativa, questa cooperativa deve pagare il canone, deve pagare il consumo di energia. Quindi se la cooperativa o la società di gestione che gestisce l'impianto fa un fotovoltaico, non paga più il costo dell'energia elettrica; sono fatti che non dovrebbero riguardare l'amministrazione comunale.

Consigliera Rombi riferisce che l'intento della Commissione era quello di affidare comunque il servizio, con una miglioria che poi potesse rimanere nel tempo a vantaggio dell'immobile comunale.

Consigliera Gradina capisce le motivazioni della Commissione, però concorda sui pareri tecnici resi.

Segretario Comunale riferisce che gli Uffici hanno colto l'intenzione della Commissione, tant'è vero che comunque verrà valutata come indirizzo di massima nel predisporre il capitolato e gli atti di gara ai fini delle eventuali offerte migliorative. Per quanto riguarda il ritiro dell'emendamento, essendo un emendamento della Commissione, se il suo Presidente ritirarlo e se il Consiglio non esprime nessuna obiezione, non c'è neanche bisogno di portalo ai voti.

Consigliere Littera conferma il ritiro.

Sindaco Marongiu Anna Paola dà lettura del secondo emendamento, e dei pareri tecnici, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese alzata di mano l'emendamento n.2 e si registra il seguente esito:

Presenti: 17

Votanti: 17

Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 0

Consigliera Cadeddu espone alcune perplessità sulla relazione. Facendo una verifica sugli introiti del concessionario, ritiene non si sia tenuto conto dello storico a disposizione, quindi degli anni precedenti di gestione del Nido di Infanzia. Non si è quindi tenuto conto che le tariffe dei Nidi di Infanzia sono differenziate sia in base all'età, sia in base al tipo di servizio che viene prestato. Ciò induce a pensare che ci sia un'economicità scarsa, o che non ci sia un'economicità, e che questo possa portare ad una gara deserta. Inoltre sottolinea che anche in questo caso si è arrivati con forte in ritardo nell'adozione di questa relazione, perché la scadenza è la settimana prossima, e probabilmente se fosse stata vista con un po' più di tempo a disposizione, non ci si ritroverebbe a discutere e a chiedere queste delucidazioni. Quindi vorrebbe capire se, come anche dice il Codice degli Appalti all'art. 35, è stato verificato lo storico, capito quali sono le reali esigenze sul nostro territorio, quale sia anche la richiesta da parte delle famiglie, e se è opportuno approvare oggi o magari rivedere meglio tutti questi dati..

Consigliere Trudu riferisce che questo punto è stato affrontato in Commissione dove era presente la funzionaria competente, la quale ha spiegato, che è pur vero che la retta all'interno degli Asili Nidi è molto flessibile, ma il Codice degli Appalti dispone che per individuare il valore presunto della concessione, sono stati valutati su questo gli importi massimi, anche perché non si conosce quale sarà la flessibilità di presenza degli utenti. Inoltre è stato chiarito all'importo massimo che il concessionario può introitare va sommato, perché il canone a carico del concessionario che è previsto nell'importo a base d'asta. Nella relazione è stato inoltre previsto un forte rialzo della retta richiedibile ai fruitori dei servizi, sia a causa dei costi aggiuntivi che per allinearla a quelli che sono i prezzi previsti per la frequenza dei Nidi in altri centri.

Infine prende atto, con favore, dell'apertura degli uffici rispetto all'indirizzo che si è voluto dare circa una sensibilità sul contenimento dei costi energetici.

Conclude nel ritenersi soddisfatto della relazione presentata dagli Uffici.

Consigliere Vargiu riferisce che le stesse perplessità ora evidenziate sono anche del suo gruppo, con la paura che cifra massima sia stata sovrastimata. Avrebbe apprezzato un controllo su tutte le stime delle spese su uno storico degli anni passati.

Segretario Comunale riferisce intanto che questo non è un appalto, è una concessione, e quindi non l'importo della concessione stimata non è un importo a base d'asta. Il valore massimo della concessione, stimato ai sensi dell'art. 167 del Codice degli Appalti, è soltanto, tra virgolette, il calcolo che viene richiesto ai fini della verifica del valore massimo della gara, che serve per capire che tipo di procedura debba intraprendere, ma non incide sull'economicità. Quello che incide sull'economicità semmai, e su quello che magari si dovrebbe fare una verifica dello storico, è il canone, e la retta. Tra l'altro il canone è molto basso.

Consigliera Grudina riferisce che il suo intervento sarebbe arrivato alle stesse conclusioni del Segretario. Il suo gruppo è favorevole, come lo è stato per la scuola materna, perché il voto riguarda decidere la forma di affidamento, e quindi garantire un servizio a questi bambini.

Ad ogni modo contesta la tempistica, perché si arriva sempre alla scadenza degli adempimenti.

Consigliera Cadeddu chiarisce il suo intervento, e riferisce che non s riferiva al canone di 3.000 euro all'anno, ma al fatto che è stata stabilito una retta massima di 600 euro, che è vero che è aumentata rispetto alla retta massima precedente, ma chiede se siano state fatte tutte le valutazioni perché sia ritenuta congrua, in base alle caratteristiche del servizio, alla tipologia di utenti e delle fasce d'età, all'aumento delle utenze elettriche.

Chiede se vi siano le condizioni per una proroga del servizio, che consenta di rivedere con attenzione questi aspetti.

Segretario Comunale riferisce che per quanto riguarda la retta ovviamente gli Uffici se hanno fatto questa valutazione hanno verificato e fatto uno studio; la relazione tecnica è firmata, e quindi è stata fatta una valutazione.

Per quanto riguarda la tempistica, sicuramente è innegabile che si è comunque vicini alla scadenza, e quindi di fronte comunque ad un bivio. Se si dovesse fare la gara oggi e quindi si dovesse prorogare il servizio per evitare che ci sia una soluzione di continuità tra i due anni scolastici, la proroga tecnica interviene nel momento in cui vengono però banditi gli atti di gara, e per fare quello deve essere approvata la relazione.

Gli Uffici stanno facendo delle valutazioni, circa la possibilità, di applicare l'art. 175 del Codice degli appalti, ossia, circa la possibilità in certe condizioni di squilibrio del Piano Economico Finanziario, dovuto a circostanze impreviste e imprevedibili, quale è ad esempio il Covid, di rivedere la concessione in essere, ossia nel concreto o accettare un aumento delle rette, cosa che adesso non si può più fare perché il contratto è in scadenza, oppure in subordine un aumento della durata contrattuale che consenta al concessionario uscente, di recuperare l'eventuale squilibrio perso a causa del periodo di chiusura obbligatorio durante il lockdown.

Però da un punto di vista tecnico, non adottare oggi questa relazione potrebbe comportare la problematica, laddove non ci potesse essere la fattibilità di applicare l'istituto ora esposto, di concedere la prova tecnica all'affidatario uscente.

Consigliera Grudina ribadisce quanto sia difficile avere dati storici, anche perché il COVID ha creato ulteriori variabili.

Ritiene molto più facile accogliere la situazione proposta tecnicamente dal Segretario e poi politicamente effettivamente vedere se c'è questa soluzione ultima prospettata. Però intanto è opportuno garantire che il servizio si svolga.

Consigliere Trudu riferisce che oggi sia assolutamente opportuno, nelle more delle valutazioni degli uffici, adottare la relazione per garantire il servizio ed eventualmente avere poi il tempo per rivalutare altre cose

in merito agli importi. Ritiene, a suo modo di vedere, ben possibile l'opzione della variazione contrattuale perché i presupposti sono evidenti.

Consigliere Vargiu chiede se la ditta è stata avvertita dell'eventuale proroga, perché sia organizzata nella prosecuzione del servizio.

Segretario Comunale risponde affermativamente. Illustra i passaggi che l'ufficio dovrà fare per valutare le opzioni in campo. Sui ritardi, si scusa, perché effettivamente ci sono.

Consigliera Comunale Cadeddu Monica per dichiarazione di voto preannuncia il voto favorevole, ma semplicemente perché occorre garantire il servizio. Non concorda con la collega circa il fatto che il Covid non abbia permesso di avere uno storico, perché delle valutazioni possono essere fatte, possono essere fatte pre-Covid. Ritiene che dei ritardi debba rispondere la politica, perché è la politica che detta i tempi e gli indirizzi e deve stare attenta soprattutto quando si ha a che fare con soggetti fragili, quali i minori.

Consigliera Grudina ribadisce che questa situazione, di ritardi, non è episodica, ma costante e la stessa minoranza spesso arranca alla ricerca di informazioni, delucidazioni. E su questi ritardi è la politica ad esserne responsabile.

Ad ogni modo, il voto sul punto sarà favorevole.

Consigliere Vargiu ringrazia per i chiarimenti dati e, vista anche la problematica, chiede un impegno perché ci sia maggiore attenzioni in futuro per le scadenze prossime.

Anche il suo Gruppo voterà a favore.

Consigliere Littera ringrazia per le delucidazioni odierne e, pertanto, ritiene doveroso votare a favore del punto.

Premesso che

- il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata a Nido d'infanzia comunale per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i trentasei mesi , sita in via Beethoven ;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 5.5.2017 è stato istituito il servizio pubblico locale a rilevanza economica "Nido d'infanzia" presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Beethoven e si è proceduto ad approvare la relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221;
- con deliberazione n° 25 del 5.5.2017 è stato approvato il regolamento del servizio "Nido d'infanzia comunale" da svolgersi presso la struttura sita in via Beethoven ;
- che il contratto vigente è in scadenza;

Atteso che:

- è intendimento dell'Amministrazione continuare a offrire un servizio ai genitori dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi ad integrazione delle strutture per la prima infanzia già presenti sul territorio, tramite il Nido d'infanzia presso la struttura sita in Via Beethoven di proprietà comunale;
- la prosecuzione del servizio è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare delle famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa e di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;
- tale servizio concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
- Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche con lo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
- il "Nido d'Infanzia" consente di realizzare a favore dei minori frequentanti un percorso educativo unico prima dell'ingresso alla scuola materna dai tre mesi ai tre anni;

Considerato

-che si ritiene di improntare l'organizzazione del servizio secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica, che consente di mantenere in capo all'Amministrazione la potestà di regolazione e controllo del medesimo, sia per quanto riguarda la regolarità e la qualità delle prestazioni che per la disciplina delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

RICHIAMATI:

- l'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce " Servizi pubblici locali" quei servizi che hanno "per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
- l'art. 113 del Dlgs 267/2000 in materia di servizi locali di rilievo economico e imprenditoriale;
- l'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012, il quale testualmente dispone: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".*

Atteso che:

- i servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità indifferenziata di cittadini, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale;
- il servizio di nido d'infanzia comunale risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione e trattasi in particolare di un servizio pubblico a domanda individuale;

Dato atto

che la gestione del servizio in oggetto si configura quindi come un servizio pubblico locale a rilevanza economica, nel quale secondo l'orientamento interpretativo della sentenza n. 235/2010 della Corte Costituzionale, "le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale ...(omissis)...; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).

Considerato

inoltre, che

1. gli Enti Locali, in sede di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione (art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012) per:

- motivare la scelta della modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- garantire adeguata informazione.

tale relazione illustrativa inoltre, a norma dell' art. 13 comma 25-bis del D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, deve essere inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE.

Considerato

che non potendo gestire il servizio di Nido d'infanzia in forma diretta l'Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo di affidamento in concessione in gestione come previsto ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto

che l'affidamento del servizio a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della procedura aperta, in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria.

Considerato

che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto il servizio viene svolto interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'onere del pagamento dell'importo spettante all'appaltatore;
- a) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- b) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, in quanto facenti diretto riferimento all'appaltatore;

c) determina autonomamente la durata dell'appalto.

Dato atto

che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio.

Considerato

- che è intenzione di questa Amministrazione procedere a un nuovo appalto per offrire il servizio di Nido d'Infanzia dei minori di età compresa tra tre mesi e tre anni;
- che l'attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare delle famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa;
- che si rende, pertanto, opportuno nell'interesse della collettività procedere all'individuazione della forma di gestione del servizio.

Dato atto

che le finalità dell'Asilo nido sono quelle indicate nella L.R. 23/2005 e Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

che la normativa di riferimento in materia è quella di seguito indicata:

- la L. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L.R. n° 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii";
- il Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", approvato con D.P.G.R. 22.07.2008 n. 4;
- deliberazione della Giunta Regionale 62/24 del 14.11.2008 " Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva e ss.mm.ii.

Vista

la relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 congiuntamente dal Responsabile del I Settore e dal Responsabile del V Settore ognuno per quanto di competenza.

Ritenuto

che l'affidamento della gestione del servizio a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione, in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria.

Considerato

che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore;
- b) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- c) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della struttura, in quanto facenti diretto riferimento al soggetto gestore;
- d) determina autonomamente la durata della concessione del servizio.

Dato atto

che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio.

Atteso

che si intende affidare il servizio di Nido dell'infanzia in concessione in gestione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. 5/2007 (*procedure aperte (per pubblici incanti): quelle in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare offerta*), con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007.

Ritenuto

di stabilire i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:

-Durata della concessione: anni 5 ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno e comunque sino al 31 luglio dell'ultimo anno.

- importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore: € 600,00, tale importo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

-Canone di concessione: per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 18.000,00 oltre IVA;

-Introiti del Concessionario: retta di € 600,00 mensili per un numero massimo di 24 bambini per 12 mesi € 172.800,00 annui per un importo totale di € 1.036.800,00;

- Valore presunto della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016): € 1.054.800,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 172.800,00/anno determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 24 per un importo totale calcolato per 6 anni di € 1.036.800,00, incrementato dell'importo massimo del canone di

concessione soggetto a rialzo pari a € 3.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 6 anni di € 18.000,00;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precise nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25/2017 .

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Ritenuto

pertanto individuare quale forma di gestione del Servizio Nido dell'Infanzia la concessione a terzi della gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedendo all'individuazione del soggetto gestore mediante procedura di gara aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, ponendo a base di gara, per quanto riguarda l'offerta economica, un canone annuale sul quale formulare un offerta migliorativa.

Visti

gli articoli 42, 48 e 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..
- lo Statuto Comunale

Preso atto

dei pareri in merito formulati dal Responsabile del settore interessato e dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, pone in votazione in forma palese alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 17

Votanti: 17

Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 17

Votanti: 17

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

di confermare

l'erogazione del servizio pubblico locale del Nido d'infanzia comunale da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Beethoven, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica;

di approvare

la relazione per l'affidamento in concessione per la gestione del Nido dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare quale forma di gestione del Nido dell'Infanzia, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà l'attivazione e la gestione del servizio di Nido dell'Infanzia;

di stabilire

i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:

-Durata della concessione: anni 5 ed eventuale rinnovo per un ulteriore anno e comunque sino al 31 luglio dell'ultimo anno.

- importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore: € 600,00, tale importo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

-Canone di concessione: per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 18.000,00 oltre IVA;

-Introiti del Concessionario: retta di € 600,00 mensili per un numero massimo di 24 bambini per 12 mesi € 172.800,00 annui per un importo totale di € 1.036.800,00;

- Valore presunto della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016): € 1.054.800,00 sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 172.800,00/annuo determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 24 per un importo totale

calcolato per 6 anni di € 1.036.800,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari a € 3.000,00 annuo per un importo complessivo presunto per 6 anni di € 18.000,00;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precise nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25/2017 .

Di demandare

al Responsabile del I Settore tutti gli adempimenti gestionali per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Di dichiarare, stante l'urgenza di avviare quanto prima la procedura per l'affidamento in concessione del servizio la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 28.10.2022

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 28.10.2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 07.11.2022

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
MARONGIU ANNA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA